
 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF001</b>
	<b>ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	Emissione: 29.02.00
		Rev. 7
		Pagina 1 di 13

**Documento**

**REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto della revisione</i>
1	29.02.00	1a emissione. Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 29.02.00
2	13.02.06	Testo coordinato con le modifiche e integrazioni approvate con deliberazione Consiglio Comunale n. 75 del 30/12/04
3	01.03.07	Testo coordinato con le modifiche e integrazioni approvate con deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 05/02/07. In vigore dal 01/01/07
4	26.02.14	Nuovo testo approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.2 del 10/03/14. In vigore dal 01/01/14
5	01.03.19	Modificati gli artt. 12 e 19. Approvata con deliberazione C.C. n. 11 del 01/03/2019
6	31.07.20	Nuovo testo approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 31/07/2020. In vigore dal 01/01/2020
7	XX.XX.XX	Modificati gli artt. 1, 8, 9, 11, 12, 13, 15. Inseriti gli artt. 9 bis, 9 ter, 9 quater, 9 quinquies, 12 bis. Approvata con deliberazione C.C. n. ___ del _____

<i>Redazione</i>	C.Gamba	<i>Controllo</i>	E.Pecollo	<i>Approvazione</i>	S. Caviglia

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF001</b>
	<b>ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	Emissione: 29.02.00
		Rev. 7
		Pagina 2 di 13

## INDICE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Determinazione aliquote e tariffe
Art. 3	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
Art. 4	Gestione delle entrate
Art. 5	Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza
Art. 6	Funzionario responsabile
Art. 7	Modalità di pagamento
Art. 8	Attività di accertamento e sanzionatoria
Art. 9	Requisiti dell'atto di accertamento ed intimazione ad adempiere
Art. 9 bis	Contraddittorio preventivo
Art 9 ter	Annulabilità degli atti tributari
Art 9 quater	Nullità degli atti tributari
Art 9 quinquies	Divieto di bis in idem nel procedimento tributario
Art. 10	Importi minimi per recupero tributario
Art. 11	Spese a carico del soggetto debitore
Art. 12	Autotutela obbligatoria
Art. 12 bis	Autotutela facoltativa
Art. 13	Rappresentanza del Comune davanti alle Corti di Giustizia
Art. 14	Rateizzazioni
Art. 15	Rimborsi
Art. 16	Compensazione tra crediti e debiti tributari
Art. 17	Interessi
Art. 18	Riscossione coattiva
Art. 19	Crediti inesigibili o di difficile riscossione
Art. 20	Regime sanzionatorio
Art. 21	Esimenti
Art. 22	Rinvio dinamico
Art. 23	Entrata in vigore

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF001</b>
	<b>ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	Emissione: 29.02.00
		Rev. 7
		Pagina 3 di 13

**Art. 1**  
**Oggetto**

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., nella L. 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i. "Statuto dei diritti del contribuente" e nell'art. 1, commi da 158 a 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, nonché del regolamento comunale di contabilità.
2. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo i principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Restano ferme le norme dettate dai singoli regolamenti comunali in considerazione delle specificità connesse a ciascun tributo.
3. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, addizionali così come istituite dalle norme statali che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.

**Art. 2**  
**Determinazione aliquote e tariffe**


1. Le deliberazioni concernenti la determinazione delle aliquote e delle tariffe sono adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
2. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le aliquote e le tariffe in vigore.
3. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché delle tariffe e aliquote applicate, attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche e mediante ogni altra forma atta al raggiungimento dello scopo di fornire la massima diffusione delle informazioni riguardanti le aliquote e le tariffe dei tributi comunali, nonché le tempistiche e le modalità di pagamento.

**Art. 3**  
**Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo.

**Art. 4**  
**Gestione delle entrate**

1. La forma di gestione delle entrate, che può essere prevista unitariamente ovvero disgiuntamente per i procedimenti di accertamento e di riscossione dei tributi è stabilita nei regolamenti di ogni singolo tributo.
2. In particolare, ai sensi dell'art. 52, c. 5, lett. c), D.lgs n. 446/97 l'eventuale affidamento a terzi dei servizi non potrà comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
3. La scelta della forma di gestione è ispirata ai principi di efficienza ed economicità del servizio, in maniera da assicurare il miglior risultato conseguibile.
4. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporta l'assunzione a carico degli

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF001</b>
	<b>ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	Emissione: 29.02.00
		Rev. 7
		Pagina 4 di 13

stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi del Comune; in ogni caso, il soggetto gestore presta la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

#### *Art. 5*

#### ***Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza***

1. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi dell'art. 6 lett. e), art. 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.
2. Salvo non sia altrimenti disposto, il titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Mondovì, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, con sede in Corso Statuto 15, Mondovì 12084 Cuneo. Le informazioni relative all'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Mondovì (DPO) sono disponibili sul sito.
3. In caso di affidamento a terzi di attività che implicino il trattamento dei dati personali, gli affidatari sono onerati dall'obbligo di comunicare all'amministrazione comunale i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento. I dati raccolti da terzi affidatari o concessionari nell'ambito dell'attività affidata restano di proprietà esclusiva del Comune e sono trattati in conformità alle disposizioni richiamate nel presente articolo. Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dal Comune, agli uffici comunali dallo stesso indicati, entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.

#### *Art. 6*

#### ***Funzionario responsabile***

1. Le competenze del funzionario responsabile sono disciplinate dalla legge e dai regolamenti relativi a ciascun tributo.

#### *Art. 7*

#### ***Modalità di pagamento***

1. In via generale, ferme restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singolo tributo, il pagamento delle entrate tributarie del Comune può essere effettuato, entro i termini stabiliti, mediante:
  - a) delega unica F24 (c.d. Modello F24);
  - b) versamento diretto agli sportelli bancari della Tesoreria comunale o all'agente contabile, nei casi previsti dal Regolamento di contabilità;
  - c) versamento sui conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero sul conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di tesoreria;
  - d) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria comunale;
  - e) assegno circolare non trasferibile;
  - f) carta PagoBANCOMAT o altre procedure automatizzate previste dal sistema bancario e creditizio compatibili con il servizio di Tesoreria comunale;
  - g) sistema PagoPa previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF001</b>
	<b>ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	Emissione: 29.02.00
		Rev. 7
		Pagina 5 di 13

### *Art. 8*

#### *Attività di accertamento e sanzionatoria*

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali, nonché i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, devono avere i requisiti stabiliti dalla legge, rispondere ai criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative individuati dal Comune e conformarsi alle norme stabilite dagli eventuali regolamenti comunali specifici del singolo tributo.
2. Il Funzionario responsabile di ciascun tributo, periodicamente, con proprio provvedimento contenente l'elenco nominativo dei contribuenti ed i corrispondenti importi, e successiva determinazione di presa d'atto da parte del Dirigente del Dipartimento, approva l'emissione degli atti e avvisi di cui al 1° comma e li sottoscrive.
3. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, secondo le modalità previste dalla legge, ovvero attraverso la piattaforma delle notifiche digitali di cui all'articolo 26 del D.L.76/2020 e s.m.i.
4. E' inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla. La nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia.
5. Gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.

### *Art. 9*

#### *Requisiti dell'atto di accertamento ed intimazione ad adempiere*

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.
2. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 161 della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. Gli atti di cui al comma 2 devono indicare:
  - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  - b) il responsabile del procedimento;
  - c) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
  - d) le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile proporre ricorso;
  - e) il termine entro cui effettuare il relativo versamento;

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF001</b>
	<b>ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	Emissione: 29.02.00
		Rev. 7
		Pagina 6 di 13

- f) l'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi negli stessi indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
4. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
5. Gli atti di cui al comma 2 acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

**Art. 9 bis**  
**Contraddittorio preventivo**

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per gli atti di cui al comma 2 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 5.
4. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
  - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
  - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
  - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
  - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
  - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo;
  - f) l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.
5. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 4. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
6. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF001</b>
	<b>ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	Emissione: 29.02.00
		Rev. 7
		Pagina 7 di 13

7. La notifica dello schema di atto di cui al comma 4 non preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

**Art. 9 ter**

***Annulabilità degli atti tributari***

1. Gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere a), b), c), d) non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

**Art. 9 quater**

***Nullità degli atti tributari***

1. Gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D.Lgs. 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

**Art. 9 quinquies**

***Divieto di bis in idem nel procedimento tributario***

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
2. Ai sensi del precedente comma, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi.

**Art. 10**

***Importi minimi per recupero tributario***

1. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare del tributo dovuto non superi, per ciascun debitore, l'importo di € 12,00, con riferimento ad ogni periodo di tassazione.



 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF001</b>
	<b>ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	Emissione: 29.02.00
		Rev. 7
		Pagina 8 di 13

### *Art. 11*

#### *Spese a carico del soggetto debitore*

1. Sono a carico del soggetto debitore le spese relative all'elaborazione, stampa, recapito e notifica degli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e di eventuali solleciti.
2. Per la riscossione coattiva sono addebitati al soggetto moroso tutti i costi di elaborazione e notifica degli atti di cui agli artt. 8 e 9 e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, previsti dal comma 803 della L.160/2019 e s.m.i., così determinati:
  - a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività degli atti, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
  - b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti di accertamento e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Si applicano le misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore individuate con decreto 14/04/2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché i regolamenti di cui ai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 dicembre 2001, n 455, del Ministero di Grazia e Giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministero di Grazia e Giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
4. Su tutte le somme oggetto di riscossione coattiva, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività degli atti di cui agli artt. 8 e 9 e fino alla data del pagamento, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso legale determinato dalla normativa vigente.
5. Nel caso di affidamento della riscossione del credito comunale all'Agenzia delle Entrate, si applica quanto previsto dall'art. 1 comma 792 lettera i) della L. 160/2019.

### *Art. 12*

#### *Autotutela obbligatoria*

1. L'Ufficio procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
  - a) errore di persona;
  - b) errore di calcolo;
  - c) errore sull'individuazione del tributo;
  - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune;
  - e) errore sul presupposto d'imposta;
  - f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - g) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono notificati agli interessati.



 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF001</b>
	<b>ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	Emissione: 29.02.00
		Rev. 7
		Pagina 9 di 13

4. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e s.m.i., è limitata alle ipotesi di dolo.
5. Il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
6. Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti commi sono trasmessi al Dirigente del Dipartimento che ne prende atto con propria determinazione.
7. Abrogato

**Art. 12 bis**  
**Autotutela facoltativa**

1. Fuori dei casi previsti dall'art. 12, l'Ufficio può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Nel potere di annullamento è compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
2. Nell'esercizio dell'autotutela si tiene conto della giurisprudenza formatasi in materia e della probabilità di soccombenza del Comune in un eventuale contenzioso, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono notificati agli interessati.
4. Il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
5. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
6. Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti commi sono trasmessi al Dirigente del Dipartimento che ne prende atto con propria determinazione.

**Art. 13**  
**Rappresentanza del Comune davanti alle Corti di Giustizia**

1. La rappresentanza in giudizio del Comune è disciplinata dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e dalle norme sulla competenza del funzionario responsabile del tributo, nonché dal provvedimento di nomina di quest'ultimo.

**Art. 14**  
**Rateizzazioni**

1. Per i debiti di natura tributaria, su richiesta del contribuente che si trovi in situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di settantadue rate; l'istanza di rateizzazione può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda e previa verifica dell'inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. L'istanza di cui al comma 1, a pena di decadenza, deve essere corredata dalla dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF001</b>
	<b>ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	Emissione: 29.02.00
		Rev. 7
		Pagina 10 di 13

attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità finanziarie in essere al momento della presentazione dell'istanza e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari del debitore e dei componenti del nucleo familiare. Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti, il funzionario responsabile del tributo, designato dal Comune ovvero dal soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a terzi, può richiedere la presentazione di idonea documentazione (estratti conto, ISEE, bilanci ...).

3. La rateizzazione viene concessa ripartendo il dovuto in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da versare, tenendo conto della richiesta del debitore e nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) per importi fino a € 100,00: nessuna rateizzazione;
  - b) da € 100,01 a € 500,00: fino a quattro rate mensili;
  - c) da € 500,01 a € 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
  - d) da € 3.000,01 a € 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
  - e) da € 6.000,01 a € 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;
  - f) oltre € 20.000,00: fino a settantadue rate mensili.
4. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni di pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
5. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora conteggiati al tasso legale nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
6. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine indicato nella comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
7. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
8. La rateizzazione è concessa con provvedimento del Dirigente ovvero, se nominato, dal funzionario responsabile del tributo, ovvero dal soggetto affidatario della riscossione forzata. In caso di affidamento dell'attività di riscossione delle entrate all'Agenzia delle Entrate, si applica la disciplina prevista dal D.P.R. 602/1973.
9. In caso di dubbia esigibilità o di ammontare superiore a 60.000,00 euro è facoltà del Comune richiedere prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.

#### *Art. 15* *Rimborsi*

1. Le richieste di rimborso debbono essere presentate con apposita istanza corredata dalla documentazione eventualmente necessaria a provare l'esistenza del credito, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le richieste di cui al primo comma sono evase nel termine di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. I rimborsi sono disposti, su richiesta dell'interessato o d'ufficio, con provvedimento del Dirigente ovvero, se nominato, del funzionario responsabile.
4. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a 12 euro per anno.
5. Il Comune può, su espressa richiesta del contribuente, compensare le somme da rimborsare con gli importi dovuti con il medesimo tributo o con altri tributi secondo le disposizioni di cui all'art. 16.
6. Abrogato

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF001</b>
	<b>ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	Emissione: 29.02.00
		Rev. 7
		Pagina 11 di 13

7. Alle procedure di rimborso di cui al presente articolo si applica la disciplina prevista dal D.M. interministeriale Finanze e Interno in data 24 febbraio 2016, e relative norme sostitutive o integrative, in materia di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali.

#### *Art. 16*

#### *Compensazione tra crediti e debiti tributari*

1. Fatte salve le norme di miglior favore previste dalla legge, è ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le disposizioni seguenti.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo o di altri tributi comunali relative all'anno in corso ovvero a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 2 deve presentare, entro il termine massimo di 30 giorni antecedenti la scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
  - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
  - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - c) le eccedenze di versamento che si intendono compensare distinte per anno d'imposta e per tributo;
  - d) l'assenza di precedenti richieste di rimborso delle somme oggetto di compensazione.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, nella medesima comunicazione di cui al comma 3. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
5. La compensazione non è ammessa per le somme in fase di riscossione coattiva.
6. La compensazione può essere effettuata d'ufficio, per gli anni fino al 2019, tra le componenti IMU e TASI della IUC nel caso in cui, nell'anno di imposta, il contribuente abbia versato complessivamente in modo corretto, ma ripartendo erroneamente fra i due tributi quanto dovuto.
7. La compensazione non è ammessa qualora le somme da compensare siano inferiori o uguali a 12 euro per anno.

#### *Art. 17*

#### *Interessi*

1. Sulle somme dovute al Comune in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateizzazione previsti dall'art. 14 del presente regolamento, ovvero in forza di provvedimenti di accertamento, sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Gli stessi interessi sono calcolati sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### *Art. 18*

#### *Riscossione coattiva*

1. La riscossione coattiva, per gli atti di accertamento relativi ai tributi comunali emessi dal 1/1/2020 nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 9 del presente regolamento, è effettuata secondo le disposizioni previste dalla L. 27/12/2019 n. 160.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF001</b>
	<b>ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	Emissione: 29.02.00
		Rev. 7
		Pagina 12 di 13

2. Per gli atti di accertamento relativi ai tributi comunali emessi antecedentemente al 1/1/2020, la riscossione coattiva può essere effettuata:
  - a) mediante emissione di ruolo;
  - b) mediante ingiunzione fiscale;
 in base alla normativa vigente in materia.
3. Per gli atti di cui al precedente comma 2, il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4. La riscossione coattiva può essere effettuata direttamente dal Comune o mediante soggetto incaricato della riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 19**

#### ***Crediti inesigibili o di difficile riscossione***

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del funzionario responsabile del tributo e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 12,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni esecutive.

#### **Art. 20**


#### ***Regime sanzionatorio***

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di ravvedimento previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **Art. 21**

#### ***Esimenti***

1. Le sanzioni non sono applicate sulle annualità ancora in corso di accertamento qualora, a fronte di incertezza sull'interpretazione delle norme riconosciuta in sede contenziosa per situazioni analoghe, il

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. <b>R-CF001</b>
	<b>ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	Emissione: 29.02.00
		Rev. 7
		Pagina 13 di 13

contribuente provveda al versamento dell'ammontare del tributo ancora dovuto e degli interessi per tutte le annualità ancora pendenti.

2. Non sono applicabili sanzioni qualora l'omesso/parziale versamento del tributo sia compensato dal versamento, nei termini, da parte di un contitolare ovvero qualora il tributo sia stato erroneamente versato ad altro Comune o allo Stato.
3. Le sanzioni non sono applicate qualora il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

#### **Art. 22**

##### ***Rinvio dinamico***

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.
2. I richiami alle norme contenuti nel presente regolamento si intendono riferiti al relativo testo vigente alla data di approvazione del presente regolamento.

#### **Art. 23**

##### ***Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio 2020. Con la medesima decorrenza cessa di avere applicazione il Regolamento disciplinante le entrate tributarie del Comune approvato con C.C. n. 2 del 10/03/2014 e s.m.i.
2. Ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 388/2000, le successive modifiche ed integrazioni del presente Regolamento entrano in vigore il primo gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine stabilito da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione del medesimo esercizio.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare che risulti comunque in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
4. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013, è pubblicata sul sito internet del Comune, a disposizione del pubblico.